

Ordinanza del Governo del Land sulle misure di protezione da infezioni contro la diffusione del virus SARS-CoV-2 (Ordinanza Corona – COVID-19)¹

del 1 aprile 2022yy

(nella versione valida dal 31 maggio 2022)

Sulla base dell'Art. 32 in combinato disposto con gli Art. 28 fino a 31 e Art. 54 della Legge sulla protezione da infezioni (IfSG) del 20 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 1045), che è stata modificata da ultimo dall'Art. 4 della Legge del 18 marzo 2022 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag.473) viene decretato quanto segue:

Art. 1

Obiettivo

La presente Ordinanza serve per prevenire la diffusione della malattia da coronavirus-2019 (COVID-19); in particolare serve per la protezione della vita e della salute nonché del funzionamento corretto del sistema sanitario.

Parametro fondamentale per le misure di protezione è in prima linea il numero di nuovi ricoveri con pazienti COVID-19 per ogni 100.000 abitanti entro sette giorni.

Altri indicatori come il numero di nuove infezioni con il coronavirus SARS-CoV-2 (coronavirus) per 100.000 abitanti entro sette giorni, differenziati secondo gli aspetti epidemiologici dell'infezione, le capacità di trattamento medico intensivo disponibili e il numero di persone vaccinate contro il COVID-19 sono presi in considerazione nella valutazione dell'incidenza dell'infezione.

Nel caso di un considerevole peggioramento della situazione epidemica il Governo del Land si riserva il diritto di prendere ulteriori misure dopo la relativa disposizione del Parlamento federale in base al § 28 a comma 8 IfSG nella versione in vigore.

Art. 2

Raccomandazioni relative alle maschere, al distanziamento e all'igiene

Si raccomanda generalmente di mantenere una distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone, di osservare una igiene adeguata, di indossare una maschera medica o una maschera di protezione delle vie respiratorie (FFP2 o simile) all'interno di luoghi pubblici al chiuso nonché di ventilare regolarmente i locali chiusi.

¹ Versione consolidata non ufficiale dopo l'entrata in vigore dell'Ordinanza del Governo del Land per la modifica dell'Ordinanza Corona del 17 maggio 2022 (emanata ai sensi dell'Art. 2 della Legge sulla promulgazione)

Art. 3

Obbligo di indossare una maschera

- (1) E' obbligatorio indossare una maschera di protezione delle vie respiratorie o una maschera medica
 1. in aree chiuse dei veicoli dei mezzi di trasporto pubblico locale sia per i passeggeri sia per il personale di controllo e di servizio e per il personale di guida e di controllo, nella misura in cui hanno contatto fisico con altre persone a causa del loro lavoro,
 2. in studi medici
 3. in strutture e veicoli nonché nei siti di servizio di emergenza e
 4. in strutture per i senzatetto.

- (2) Si consente un'eccezione all'obbligo di indossare una maschera:
 1. per i bambini fino ai sei anni,
 2. per le persone, che possono dimostrare in modo attendibile che l'uso di una maschera medica o una maschera di protezione non è possibile o irragionevole per validi motivi di salute, per cui la giustificazione dei motivi di salute deve essere generalmente fornita dietro presentazione di un certificato medico,
 3. se l'uso di una maschera medica o di protezione è irragionevole o non è possibile nel singolo caso per ragioni altrettanto importanti e inconfutabili o
 4. a condizione che siano disponibili altre protezioni almeno equivalenti per altre persone.

Art. 4

Regolamento di accesso per le unità operative

Il personale d'emergenza dei vigili del fuoco, del servizio di salvataggio, della polizia e della protezione civile ha sempre il permesso di accedere alle strutture che sono soggette a un regolamento d'accesso secondo la presente ordinanza o le ordinanze emesse sulla base della presente ordinanza, presentando la prova di test, vaccinazione o convalescenza, nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento di un incarico.

Art. 5

Poteri generali per emettere ordinanze sugli obblighi di indossare una maschera e di effettuare dei test

- (1) Sono autorizzati a stabilire l'obbligo di indossare una maschera di protezione delle vie respiratorie o una maschera medica per proteggersi dall'infezione da coronavirus con l'ordinanza ai sensi dell'articolo 32 frase 2 IfSG

1. il Ministero degli Affari Sociali per il funzionamento delle strutture e delle imprese ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, frase 1, numeri da 1 a 5 e 11 IfSG e dell'articolo 36, paragrafo 1, numeri 2 e 7 IfSG per la necessaria prevenzione di un pericolo per le persone che, a causa della loro età o stato di salute, hanno un rischio aumentato di un decorso grave o mortale della malattia da coronavirus-2019 (COVID-19),
2. il Ministero degli Affari Sociali per il funzionamento delle strutture e delle imprese in conformità con il § 36 comma 1 numero 3 IfSG,
3. il Ministero della Giustizia per il funzionamento delle strutture ai sensi del § 36 comma 1 numero 4 IfSG

(2) Autorizzazioni

1. il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato a determinare l'obbligo di controllo della presenza di un'infezione da coronavirus con l'ordinanza ai sensi dell'articolo 32 frase 2 IfSG per il funzionamento
 - a) degli istituzioni ed imprese ai sensi del § 23 comma 3 frase 1 numeri 1 e 11 IfSG nonché § 36 comma 1 numeri 2 e 7 IfSG
 - b) delle scuole per infermieri, scuole per le professioni sanitarie, scuole per attività nel settore del pronto soccorso e scuole per il lavoro sociale sotto la sua responsabilità dipartimentale nonché istituti di perfezionamento e di formazione per le professioni infermieristiche e sanitarie,
 - c) degli istituti di pena nonché altri dipartimenti o strutture se e nella misura in cui vi vengono effettuate collocazioni detentive su base permanente, in particolare ospedali psichiatrici, case di riposo per giovani e per anziani,
2. il Ministero dell'Educazione e degli Affari Culturali è autorizzato a gestire le scuole sotto la sua responsabilità dipartimentale, le strutture per l'infanzia della scuola primaria affidabile e l'assistenza pomeridiana flessibile, le strutture per il doposcuola e il doposcuola a scuola, le strutture diurne per i bambini, le classi di recupero della scuola primaria, gli asili scolastici e le strutture diurne per i bambini.
3. il Ministero della Giustizia è autorizzato per le strutture di cui all'articolo 36(1)(4) e per le strutture di pena e di espulsione.

Art. 6

Autorizzazioni speciali ad emanare Ordinanze per gli obblighi di indossare delle maschere, di effettuare dei test e per gli obblighi riguardanti l'igiene

(1) Nella misura in cui il Landtag accerta, ai sensi dell'articolo 28a, comma 8, frase 1, dell'IfSG, che esiste un pericolo concreto di una situazione infettiva a diffusione dinamica in

tutto il Land a causa di una diffusione epidemica della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19), si applicano inoltre i poteri di emanazione delle ordinanze di cui ai seguenti paragrafi.

(2) Per combattere la situazione di infezione che si diffonde dinamicamente, il Ministero dell'educazione e della cultura è autorizzato, ai sensi dell'articolo 32 frase 2 dell'IfSG, a stabilire l'obbligo di indossare una maschera, l'obbligo di mantenere una distanza di 1,5 metri, gli obblighi di test ed a stabilire le relative restrizioni di accesso, nonché l'obbligo di elaborare e applicare concetti di igiene ai sensi dell'articolo 28a paragrafo 8 frase 1 numeri da 1 a 4 dell'IfSG; ciò si applica

1. al funzionamento delle scuole di cui è responsabile dal punto di vista dipartimentale, le offerte dei servizi di assistenza all'infanzia forniti da scuole primarie affidabili e il doposcuola flessibile, i centri di assistenza al doposcuola e i centri di assistenza al doposcuola presso le scuole, gli asili nido per bambini, le classi di recupero della scuola primaria, gli asili nido scolastici inclusa l'assistenza in emergenza.
2. agli eventi di comunità religiose, di fede e di credo ed eventi in caso di decessi

(3) Per combattere la situazione di infezione che si diffonde dinamicamente, il Ministero della Scienza è autorizzato, d'intesa con il Ministero degli Affari Sociali, ai sensi dell'articolo 32 frase 2 dell'IfSG. a stabilire l'obbligo di indossare una maschera, l'obbligo di mantenere una distanza di 1,5 metri, gli obblighi di test ed a stabilire le relative restrizioni di accesso, nonché l'obbligo di elaborare e applicare concetti di igiene ai sensi dell'articolo 28a paragrafo 8 frase 1 numeri da 1 a 4 dell'IfSG; ciò si applica al funzionamento

1. di università, accademie ai sensi della Legge sulle accademie, biblioteche e archivi,
2. di sindacati studenteschi e
3. delle istituzioni artistiche e culturali, nella misura in cui non sono elencate al punto 1, e dei cinema.

Il comma 1 punto 1 non si applica all'Università di Polizia del Baden-Württemberg incluso il Presidio di formazione dell'Università di Polizia del Baden-Württemberg nonché l'Università di amministrazione della giustizia di Schwetzingen e il Centro di formazione della polizia penitenziaria del Baden-Württemberg. Il Ministero dell'Interno può autorizzare deroghe alle restrizioni della presente Ordinanza per la Scuola di Polizia del Baden-Württemberg inclusi i compiti del Dipartimento di Educazione della Scuola di Polizia del Baden-Württemberg e il Ministero della Giustizia può autorizzare deroghe alle restrizioni della presente Ordinanza per la Scuola di amministrazione della giustizia di Schwetzingen nonché per il Centro di formazione della polizia penitenziaria del Baden-Württemberg, che sono necessarie per la formazione, gli studi e il perfezionamento e per la preparazione e lo svolgimento di esami e

per la procedura di assunzione; per combattere la situazione di infezione che si diffonde dinamicamente può essere stabilito l'obbligo di indossare una maschera, l'obbligo di mantenere una distanza di 1,5 metri, l'obbligo di test e la relativa restrizione di accesso nonché l'obbligo di elaborare e applicare concetti di igiene ai sensi dell'articolo 28a paragrafo 8 frase 1 numeri da 1 a 4 dell'IfSG.

(4) Per combattere la situazione di infezione che si diffonde dinamicamente, il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato, ai sensi dell'articolo 32 frase 2 dell'IfSG, a stabilire l'obbligo di indossare una maschera, l'obbligo di mantenere una distanza di 1,5 metri, gli obblighi di test ed a stabilire le relative restrizioni di accesso, nonché l'obbligo di elaborare e applicare concetti di igiene ai sensi dell'articolo 28a paragrafo 8 frase 1 numeri da 1 a 4 dell'IfSG; ciò si applica al funzionamento

1. di strutture e imprese ai sensi del § 23, comma 3, frase 1 e § 36, comma 1, numeri 2, 3, e 7 IfSG oltre al § 5
2. d'offerte di lavoro per la cura di bambini e giovani e assistenza sociale per la gioventù ai sensi degli Art. 11 e 13 del SGB VIII (Codice Sociale VIII), per la promozione dell'educazione nella famiglia ai sensi dell'Art. 16 del SGB VIII e per aiuti di sostegno,
3. di scuole per infermieri, scuole per professioni sanitarie e scuole tecniche per i servizi sociali di sua competenza dipartimentale,
4. d'istituti di formazione e perfezionamento per le professioni infermieristiche e sanitarie e
5. di scuole per le attività del servizio di soccorso

(5) Per combattere la situazione di infezione che si diffonde dinamicamente, il Ministero della Giustizia è autorizzato, ai sensi dell'articolo 32 frase 2 dell'IfSG, a stabilire l'obbligo di indossare una maschera, l'obbligo di mantenere una distanza di 1,5 metri, gli obblighi di test ed a stabilire le relative restrizioni di accesso, nonché l'obbligo di elaborare e applicare concetti di igiene ai sensi dell'articolo 28a paragrafo 8 frase 1 numeri da 1 a 4 dell'IfSG; ciò si applica al funzionamento

1. degli istituti di pena, oltre al § 5 frase 2
2. delle strutture di prima accoglienza del Land, oltre al § 5 frase 2.

3. della quarantena delle persone appena accolte in una struttura di prima accoglienza del Land per la prima volta o dopo una lunga assenza.

(6) Per combattere la situazione di infezione che si diffonde dinamicamente, il Ministero dell'Educazione e degli Affari Culturali e il Ministero degli Affari Sociali sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 32 frase 2 dell'IfSG, a stabilire l'obbligo di indossare una maschera,

l'obbligo di mantenere una distanza di 1,5 metri, gli obblighi di test ed a stabilire le relative restrizioni di accesso, nonché l'obbligo di elaborare e applicare concetti di igiene ai sensi dell'articolo 28a paragrafo 8 frase 1 numeri da 1 a 4 dell'IfSG; ciò si applica al funzionamento

1. di impianti sportivi pubblici e privati e centri sportivi, studi di fitness e yoga e per lo svolgimento di competizioni sportive così come scuole di danza e balletto e istituzioni simili
2. di bagni, incluse saune e laghi balneabili ad accesso controllato e
3. di scuole di musica, scuole d'arte e scuole d'arte per giovani e istituzioni simili

(7) Per combattere la situazione di infezione che si diffonde dinamicamente, il Ministero dei Trasporti e il Ministero degli Affari Sociali sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 32 frase 2 dell'IfSG, a stabilire l'obbligo di indossare una maschera, l'obbligo di mantenere una distanza di 1,5 metri, gli obblighi di test ed a stabilire le relative restrizioni di accesso, nonché l'obbligo di elaborare e applicare concetti di igiene ai sensi dell'articolo 28a paragrafo 8 frase 1 numeri da 1 a 4 dell'IfSG; ciò si applica

1. al trasporto turistico di passeggeri, compresi i servizi di ristorazione ai sensi dell'Art. 25 par. 1 comma 2 della GastG nella versione promulgata il 20 novembre 1998 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 3418), modificata da ultimo dall'articolo 14 della legge del 10 marzo 2017 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 420);
2. alla formazione teorica e pratica della guida, della nautica e dell'addestramento al volo, gli esami teorici e pratici nonché i contenuti della formazione pratica iniziale e del perfezionamento degli ingegneri di collaudo, degli esperti ed esaminatori ufficialmente riconosciuti per il traffico automobilistico, la nautica e l'addestramento al volo nonché le ulteriori offerte delle scuole guida che risultano direttamente dall'Ordinanza sulla patente di guida o dalla legge sul traffico stradale.

(8) Per combattere la situazione di infezione che si diffonde dinamicamente, il Ministero dell'Economia e il Ministero degli Affari Sociali sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 32 frase 2 dell'IfSG, a stabilire l'obbligo di indossare una maschera, l'obbligo di mantenere una distanza di 1,5 metri, gli obblighi di test ed a stabilire le relative restrizioni di accesso, nonché l'obbligo di elaborare e applicare concetti di igiene ai sensi dell'articolo 28a paragrafo 8 frase 1 numeri da 1 a 4 dell'IfSG; ciò si applica

1. al commercio al dettaglio,
2. al settore ricettivo,
3. all'industria alberghiera e della ristorazione, comprese le strutture ricettive e della ristorazione ai sensi dell'Art. 25 par. 1 comma 1 e par. 2 della GastG,
4. alle fiere, mostre e ai congressi,

5. all'artigianato,
6. ai saloni di parrucchieri, massaggi, cosmetici, abbronzatura, unghie, tatuaggi e piercing, studi di pedicure mediche e non mediche,
7. ai luoghi di divertimento,
8. ai parchi di divertimento compresi quelli gestiti come attività itineranti ai sensi dell'Art. 55 par. 1 del Codice delle professioni artigianali, commerciali ed industriali (GewO) nella versione promulgata il 22 febbraio 1999 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 202), modificata da ultimo dall'articolo 2 della legge del 10 agosto 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 420);
9. ai mercati ai sensi degli Articoli da 66 a 68 della GewO.

(9) Per combattere la situazione di infezione che si diffonde dinamicamente, il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato, d'intesa con il Ministero competente pertinente, ai sensi dell'articolo 32 frase 2 dell'IfSG, a stabilire l'obbligo di indossare una maschera, l'obbligo di mantenere una distanza di 1,5 metri, gli obblighi di test ed a stabilire le relative restrizioni di accesso, nonché l'obbligo di elaborare e applicare concetti di igiene ai sensi dell'articolo 28a paragrafo 8 frase 1 numeri da 1 a 4 dell'IfSG; ciò si applica alle altre strutture, imprese, offerte e attività, che non sono disciplinate separatamente nella presente disposizione di legge.

Art. 7

Poteri di ordinanza speciale sulle misure di protezione locali

Le rispettive amministrazioni comunali e distrettuali sono autorizzate a ordinare con un'ordinanza le misure di cui al § 28a comma 8 frase 1 numeri da 1 a 4 IfSG, nella misura in cui il Landtag stabilisce, ai sensi del § 28a comma 8 frase 1 IfSG, che esiste un pericolo concreto di una situazione di infezione che si diffonde in modo dinamico nella città o nel distretto corrispondente. La frase 1 non si applica nella misura in cui il Landtag, ai sensi dell'articolo 28a, comma 8, frase 1 IfSG, stabilisce l'esistenza di un pericolo concreto di una situazione infettiva che si diffonde dinamicamente in tutto il Land e viene emessa un'ordinanza dal governo del Land sulla base dell'articolo 32, frase 1 IfSG o dalle autorità supreme del Land autorizzate ai sensi dell'articolo 6. A questo proposito, i regolamenti emessi dai comuni e dai distretti sulla base della frase 1 sono abrogati.

Art. 8

Autorizzazioni ad emanare Ordinanze sugli obblighi di quarantena

Ai sensi del comma 2 dell'Art. 32 dell'IfSG, il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ad emanare regolamenti mediante Ordinanza sugli obblighi di quarantena e altri obblighi e misure correlate per combattere il Coronavirus, in particolare

1. la quarantena delle persone malate, delle persone sospettate di avere contratto la malattia, delle persone sospettate di essere infette e delle persone, che hanno debellato la malattia in modo adeguato ai sensi dell'Art. 30 par. 1 comma 2 dell'IfSG,
2. il divieto totale o parziale dell'esercizio di determinate attività lavorative da parte di malati, sospetti malati, sospetti infetti ed escretori ai sensi dell'articolo 31 frase 1 dell'IfSG,
3. l'obbligo per i familiari delle persone a contatto con persone risultate positive al Coronavirus e delle persone risultate positive all'autotest di sottoporsi a un test PCR o antigenico, ai sensi dell'Art. 28 par. 1 comma 1 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG)

Inoltre è autorizzato a prescrivere deroghe e condizioni comprese ulteriori istruzioni a questo proposito.

Art. 9

Autorizzazioni ad emanare Ordinanze per il trattamento dei dati personali

Il Ministero degli Affari Sociali e il Ministero dell'Interno sono autorizzati, ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG, a disciplinare con Ordinanza congiunta ulteriori dettagli sul trattamento dei dati personali tra autorità sanitarie, autorità di polizia locale e forze di polizia, nella misura in cui questo fosse necessario per motivi di protezione delle infezioni

1. per proteggere i funzionari delle forze dell'ordine e i dipendenti delle autorità di polizia locale dalle infezioni durante le operazioni,
2. predisporre, attuare, monitorare e far rispettare le misure previste dalla legge sulla protezione dalle infezioni,
3. perseguire i reati penali e gli illeciti amministrativi ai sensi della legge sulla protezione dalle infezioni e sulla base delle Ordinanze emanate e
4. verificare l'idoneità alla detenzione o all'alloggio così come la necessità di un alloggio isolato in strutture di detenzione e nelle carceri.

Art. 10

Responsabilità del servizio di polizia

Il servizio di polizia, oltre alle autorità responsabili secondo l'ordinanza del Ministero degli affari sociali sulle responsabilità secondo la legge sulla protezione dalle infezioni (autorità

di protezione dalle infezioni), è responsabile del controllo degli obblighi derivanti dalla presente ordinanza per

1. indossare una maschera medica o una maschera di protezione delle vie respiratorie
2. presentare una prova di vaccinazione, convalescenza o test in esercizi di ristorazione, discoteche, club e altre strutture ed eventi gestiti in modo simile a un club, e
3. la verifica delle prove ai sensi del numero 2 da parte dei gestori di esercizi di ristorazione, discoteche, club e altri stabilimenti ed eventi che sono gestiti in modo simile a un club.

La frase 1 si applica mutatis mutandis in caso di determinazione del Landtag ai sensi dell'articolo 28a, paragrafo 8, frase 1 dell'IfSG per il controllo degli obblighi derivanti dalla presente ordinanza.

Nella misura in cui la memorizzazione dei dati è necessaria nell'ambito del controllo secondo la frase 1, questi dati devono essere separati da altri file di dati. In questo contesto, il trattamento dei dati personali contenuti nelle prove da verificare può avvenire solo localmente nel dispositivo terminale utilizzato dalla persona che esegue la verifica e solo nella misura e per la durata necessarie per eseguire un controllo visivo del risultato della verifica visualizzato dall'applicazione.

Il servizio di polizia incaricato dell'applicazione della legge può trattare i dati da esso raccolti ai sensi della frase 1 solo ai fini del controllo e dell'applicazione degli obblighi derivanti dalla presente ordinanza. Le frasi 3 e 5 non si applicano nella misura in cui i dati raccolti dal servizio di polizia ai sensi della frase 1 avrebbero potuto essere raccolti anche per un'altra finalità o se si verificano successivamente circostanze in base alle quali la raccolta per un'altra finalità sarebbe ammissibile. In questo caso, le norme che regolano il trattamento per l'altro scopo si applicano all'ulteriore trattamento dei dati raccolti secondo la frase 1.

Art 11

Decisioni su casi individuali e ulteriori misure

(1) Le autorità competenti per la lotta contro le infezioni possono, per motivi validi, in singoli casi, consentire deroghe ai requisiti stabiliti dalla presente ordinanza o sulla base della presente ordinanza. La presente ordinanza e le ordinanze emanate sulla base della presente ordinanza lasciano impregiudicato il diritto delle autorità competenti per la lotta contro le infezioni di adottare misure più ampie di protezione contro le infezioni.

(2) Il Ministero degli Affari Sociali può dare istruzioni alle autorità competenti per il controllo delle infezioni nell'ambito della supervisione ufficiale e tecnica per misure regionali supplementari in caso di un'incidenza eccezionalmente alta di infezioni.

Art. 12

Reati amministrativi

Un reato amministrativo ai sensi dell'Art. 73 par.1a punto 24 dell'IfSG è commesso da chiunque, intenzionalmente o per negligenza non indossa una maschera medica o una maschera di protezione delle vie respiratorie in violazione dell'Art. 3 par. 1.

Art. 13

Entrata in vigore, scadenza

(1) La presente Ordinanza entra in vigore il 03 aprile 2022, a titolo di deroga l'Art. 21 entrano in vigore le frasi 3 e 4 nonché § 5 già il giorno dopo la promulgazione. Contemporaneamente cessa di essere in vigore l'Ordinanza Corona del 15 settembre 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 794), modificata ultimamente dall'Ordinanza dell' 18 marzo 2022 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 193).

In deroga della la frase 2, l'articolo 25 comma 2 frase 2 dell'ordinanza Corona del 15 settembre 2021 cesserà di avere effetto il giorno successivo alla promulgazione della presente ordinanza.

I provvedimenti legislativi emanati

1. in base all'Ordinanza Corona del 23 giugno 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 483), modificata da ultimo dall'Ordinanza del 17 novembre 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 1052) o
2. in base all'Ordinanza Corona del 30 novembre 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 1067), modificata da ultimo dall'Ordinanza del 26 febbraio 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 249) o
3. in base all'ordinanza Corona del 7 marzo 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 273 e 339), modificata da ultimo dall'Ordinanza del 19 marzo 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 298) o
4. in base all'Ordinanza Corona del 27 marzo 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 343), modificata da ultimo dall'Ordinanza del 1. maggio 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 417) o
5. in base all'Ordinanza Corona del 13 maggio 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 431), modificata da ultimo dall'Ordinanza del 18 giugno 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 501) o
6. in base all'Ordinanza del 25 giugno 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 550), modificata da ultimo dall'Ordinanza del 23 luglio 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 665) o

7. in base all'Ordinanza del 14 agosto 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 714), modificata da ultimo dall'Ordinanza dell'11 settembre 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 794) o
8. in base all'Ordinanza del 15 settembre 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 794), modificata da ultimo dall'Ordinanza del 18 marzo 2022 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 193)

continueranno ad essere in vigore fino alla loro scadenza ai sensi del par. 2 frase 2. Le ordinanze emanate sono applicabili nella misura in cui le misure basate sull'articolo 28a IfSG nella rispettiva ordinanza potrebbero essere anche misure di protezione necessarie ai sensi dell'articolo 28 comma 1 frasi 1 e 2 IfSG ai sensi dell'articolo 28° comma frase 1 IfSG.

(2) La presente Ordinanza cessa di essere in vigore il 28 giugno 2022. Allo stesso tempo cessano di essere in vigore tutti i provvedimenti legislativi emanati in base alla presente Ordinanza o alle Ordinanze di cui al par. 1 comma 4, a meno che non siano stati preventivamente abrogati.

Stoccarda, 1 aprile 2022

Il Governo del Land Baden-Württemberg:

Kretschmann

Strobl

Dr. Bayaz

Schopper

Bauer

Walker

Dr. Hoffmeister-Kraut

Lucha

Gentges

Hermann

Hauk

Razavi

Hoogvliet

Bosch